

**Può essere corrisposto al segretario comunale il compenso per lavoro straordinario, ivi compreso quello elettorale, nel periodo di vigenza del CCNL siglato il 16/05/2001?**

L'art. 41, comma 6, del CCNL stipulato il 16/05/2001, stabilisce che:

*“ La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario con eccezione di quelli, indicati nell'art. 37, comma 1, lettera g), fino a diversa disciplina del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni- Autonomie Locali ”*

La norma appena citata sancisce il principio della onnicomprensività della retribuzione di posizione in base al quale non possono più essere erogati compensi a titolo di lavoro straordinario.

Pertanto, il compenso per lavoro straordinario deve considerarsi assorbito a tutti gli effetti dagli aumenti della retribuzione di posizione.

Dall'altra parte la circolare F.L.1/2002 prot. n. 112/00.12020104/p del Dipartimento per gli Affari Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto “ segretari comunali e provinciali- lavoro straordinario per esigenze connesse a consultazioni elettorali”, prendendo atto del parere espresso dall'Aran in data 02/01/2002, ha chiarito che in virtù del nuovo contratto dei segretari comunali, valido per il biennio 1998/2001, è entrato a regime il criterio della onnicomprensività del trattamento economico sancito dall'art. 41, comma 6, per effetto del quale non possono più essere corrisposti compensi a titolo di straordinario elettorale. Tuttavia è possibile corrispondere i compensi in parola solo se gli stessi sono stati maturati alla data del 17/05/2001, data di sottoscrizione del nuovo CCNL.

In altri termini, la retroattività della retribuzione di posizione non comporta l'assorbimento in tale voce anche dello straordinario elettorale effettuato nel periodo precedente la stipula del CCNL (16/05/2001).